



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
11	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2023.

(26 maggio 2023)

L'anno **duemila ventitré**, addì **ventisei** del mese di **maggio**, alle ore **12:10**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

L'odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video-conferenza, così come disciplinato dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 14 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge.

All'appello nominale risultano presenti i signori consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	Presente		Assente
			In aula Consiliare	In video conferenza	
1	MARCANTE	FABIO	X		
2	D'IMPERIO	GIACOMO	X		
3	CASELLA	ANTONIO	X		
4	CRESCI	ANNA	X		
5	CONTE	PROSPERO	X		
6	IELPO	ANTONIO	X		
7	AGRELLO	ROSMERI	X		
8	CARLOMAGNO	ARIANNA	X		
9	NOCITO	MASSIMO	X		
10	CANTISANI	DOMENICO		X	
11	IARIA	DOMENICO			X
totale			9	1	
totale			10		2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, *dott. Antonio Casella*.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott. Donato C. Boccia*.

Il Presidente del Consiglio, dà atto che **n. 1** consigliere risulta collegato in video-conferenza sulla piattaforma informatica appositamente predisposta e constatato che il numero dei consiglieri presenti all'odierna seduta è legale, dichiara la validità della seduta ed aperta la discussione.

Introduce, quindi, l'argomento iscritto al **quinto** punto posto all'ordine del giorno.

Si dà atto che la discussione del presente punto dell'ordine del giorno è stata trattata congiuntamente e pertanto trascritta nella delibera n. 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione;

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi

indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 x mille	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 x mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 x mille	
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 x mille	
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 x mille	

terreni agricoli	0,00 x mille	essendo il comune di Trecchina compreso nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni di natura agricola del Comune sono esenti dal pagamento dell'IMU in virtù di quanto disposto all'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
aree fabbricabili	10,60 x mille	
immobili destinati o funzionali alla produzione di energia, anche se con sistemi alternativi/innovativi ed ecocompatibili, destinata alla vendita (escluso, quindi, gli impianti destinati esclusivamente all'autoconsumo), a qualunque titolo classificati, indipendentemente dal soggetto proprietario, purché esercente in attività d'impresa (maggiorazione di tre punti – max 10,60)	10,60 x mille	
per gli iscritti AIRE purché pensionati nel paese estero di residenza e per solo un immobile posseduto nel comune, non locato né concesso in comodato, anche gratuito	10,60 x mille	

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Richiamati:

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 (art. unico), pubblicato in GU n 295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato differito al 31/03/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso 2023/2025 degli Enti locali, ulteriormente differito al 30.04.2023 per effetto dell'art. 1 – comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43), successivamente posticipato al 31.05.2023 per effetto del D.M. Interno del 19.04.2023;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

¹ Verificare la specifica situazione dell'ente.

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/07/2020, con la quale è stato approvato il *Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale*;

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9	9	7 Gruppo di Maggioranza	2 Cantisani - Nocito	

Il Presidente proclama il risultato.

D E L I B E R A

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

- di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di **PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2023**;
- di **APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 x mille	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 x mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 x mille	
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 x mille	
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 x mille	
terreni agricoli	0,00 x mille	essendo il comune di Trecchina compreso nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni di natura agricola del Comune sono esenti dal pagamento dell'IMU in virtù di quanto disposto all'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
aree fabbricabili	10,60 x mille	

immobili destinati o funzionali alla produzione di energia, anche se con sistemi alternativi/innovativi ed ecocompatibili, destinata alla vendita (escluso, quindi, gli impianti destinati esclusivamente all'autoconsumo), a qualunque titolo classificati, indipendentemente dal soggetto proprietario, purché esercente in attività d'impresa (maggiorazione di tre punti – max 10,60)	10,60 x mille	
per gli iscritti AIRE purché pensionati nel paese estero di residenza e per solo un immobile posseduto nel comune, non locato né concesso in comodato, anche gratuito	10,60 x mille	

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, il Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuti	
9	9	7	Gruppo di maggioranza	2	Cantisani - Nocito		

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____	_____
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Li, 26 maggio 2023	Li, 26 maggio 2023

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale

f.to dott. Donato C. Boccia

Il Presidente del Consiglio Comunale

f.to dott. Antonio Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

 x è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ___/___/202__ come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

 x la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **26/05/2023** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

_____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Li, _____ 202__

Il Segretario Comunale

f.to dott. Donato C. Boccia

COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio. ---

Il Segretario Comunale
Dott. Donato C. Boccia
